

# Procedura per il riconoscimento dei risparmi associati agli interventi di efficienza energetica attuati negli ambiti di distribuzione di gas naturale ai fini del rispetto degli obblighi assunti in sede di gara

(Art. 13, comma 1 del decreto ministeriale  
n.226/2011 e s.m.i.)



## Sommario

1.	INQUADRAMENTO GENERALE .....	3
2.	DEFINIZIONI.....	4
3.	QUALIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI ADDIZIONALI .....	5
3.1	Requisiti per l'ammissibilità degli interventi.....	5
3.2	Registrazione sul Portale Area Clienti del GSE.....	7
3.3	Abilitazione all'utilizzo delle applicazioni web "EFFICIENZA ENERGETICA" e "RICOGE" .....	7
3.4	Valutazione delle istanze ricevute .....	8
3.5	<b>Riconoscimento dell'attributo di territorialità</b> .....	9
4.	CESSIONE DELLE ATTESTAZIONI TERRITORIALI.....	9
4.1	Soggetti ammessi .....	9
4.2	Obblighi di comunicazione delle cessioni .....	9
5.	DETERMINAZIONE DELL'OBBLIGO ADDIZIONALE.....	10
5.1	Volumi di gas naturale rilevanti ai fini della determinazione dell'obbligo addizionale .....	10
5.2	Modalità di quantificazione dell'obbligo addizionale annuale.....	11
5.3	Obblighi di comunicazione all'ARERA .....	12
6.	ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO ADDIZIONALE.....	12
6.1	Assolvimento dell'obbligo di risparmio energetico addizionale .....	12
6.2	Assolvimento del requisito di territorialità dell'obbligo addizionale .....	13
6.3	Copertura dei costi connessi al soddisfacimento degli obblighi addizionali .....	13
7.	NORME TRANSITORIE.....	14

## 1. INQUADRAMENTO GENERALE

Le procedure di gara per l'assegnazione del servizio di distribuzione gas naturale, previste dal D.Lgs. n.164/2000, sono basate sul modello degli ambiti territoriali ottimali (ATEM); con il decreto interministeriale n. 226/2011 è stato emanato il "Regolamento" per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale negli ATEM, in attuazione dell'articolo 46-bis del D.L. n.159/2007 convertito con D.L. 222/2007.

Il suddetto "Regolamento" è stato successivamente integrato dal decreto interministeriale n. 116/2015 (D.M. 20/05/2015).

Il "Regolamento" dispone, agli articoli 8, comma 6 e 13, comma 1, lett. e), specifiche disposizioni riguardanti la possibilità di valorizzare, tra le condizioni economiche oggetto di gara, anche gli investimenti di efficienza energetica da effettuare, a cura del concessionario, nell'ATEM in gara.

Le stazioni appaltanti possano attribuire un punteggio specifico alle offerte presentate per la partecipazione alla gara, da parte dei soggetti offerenti che assumano l'impegno di effettuare progetti di efficienza energetica sul territorio dell'ATEM.

Gli investimenti proposti debbono dare luogo a risparmi addizionali rispetto agli obblighi quantitativi nazionali annuali assegnati al proponente in qualità di esercente l'attività di distribuzione di gas naturale.

A fronte dei risparmi energetici addizionali conseguiti nell'ATEM a seguito della realizzazione dei progetti di efficienza energetica proposti in sede di gara, sono quindi emessi dal GSE, in favore del concessionario, titoli di efficienza energetica utilizzabili per soddisfare gli impegni assunti dal distributore in sede di gara.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 6 del "Regolamento" il valore economico dei titoli di efficienza energetica utilizzati per il soddisfacimento degli obblighi addizionali assunti dal concessionario, determinato secondo il prezzo unitario previsto dall'ARERA nell'anno precedente, è riconosciuto agli Enti locali concedenti in proporzione al gas distribuito in ciascun Comune nell'anno precedente all'ultimo trascorso.

A fronte dei versamenti effettuati in favore degli Enti locali concedenti, i titoli rimangono comunque di proprietà del gestore concessionario e per gli stessi è riconosciuta la copertura dei costi prevista dalle normative in materia di efficienza energetica emanate dal Ministero dello sviluppo economico e dall'Autorità ai sensi dell'articolo 16, comma 4, e dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

Per l'operatività del sistema di valorizzazione economica degli investimenti di efficienza energetica conseguenti agli impegni assunti in sede di gara, l'art. 13, comma 1, lett. e) del D.M. 226/2011 prevede che il GSE, in qualità di soggetto responsabile dell'attività di gestione del meccanismo di

certificazione dei titoli di efficienza energetica, definisca le procedure operative per la valutazione, certificazione ed annullamento su base annuale dei risparmi associati ai progetti di efficienza energetica che possono essere utilizzati dal distributore d'ambito per l'assolvimento dell'obbligo assunto in sede di gara, nonché definisca le procedure relative agli accordi tra il distributore concessionario dell'ambito di distribuzione gas e gli altri soggetti per l'acquisto dei relativi titoli di efficienza energetica.

Le procedure sono approvate dal Ministero dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità.

## 2. DEFINIZIONI

- a) **Autorità o ARERA:** è l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente.
- b) **Attributo di «territorialità» dei risparmi energetici conseguiti:** attributo di tipo convenzionale attribuito ai risparmi energetici che hanno dato luogo all'emissione di CB, attestante l'ambito territoriale nel quale sono stati conseguiti i risparmi.
- c) **Attestazione territoriale (AT):** titolo emesso dal GSE, che rappresenta l'unico strumento idoneo a certificare, in caso di annullamento, il requisito di conseguimento nel territorio dell'ATEM dei risparmi energetici aggiuntivi necessari al soddisfacimento dell'obbligo aggiuntivo di cui agli art. 6, comma 8 e 13, comma 1 del DM 226/2011 e s.m.i..
- d) **Certificato Bianco (CB) o anche titolo di efficienza energetica (TEE):** documento attestante il risparmio energetico riconosciuto. La dimensione commerciale di ogni Certificato Bianco è pari a una tonnellata equivalente di petrolio (di seguito "TEP").
- e) **CSEA:** la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali.
- f) **Data di prima attivazione del progetto:** data nella quale il progetto inizia a produrre risparmi aggiuntivi di energia primaria.
- g) **Data di entrata in esercizio di una unità di cogenerazione:** data in cui è stato effettuato il primo funzionamento in parallelo con il sistema elettrico nazionale dell'unità, come risulta dalla denuncia dell'UTF di attivazione di officina elettrica.
- h) **Data di avvio della realizzazione del progetto:** ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, lett. f) del D.M. 11 gennaio 2017 e s.m.i., è la data di inizio dei lavori di realizzazione dell'intervento. Non rilevano ai fini della determinazione della data di inizio dei lavori il momento di acquisto del terreno, i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità preliminari.
- i) **Investimenti aggiuntivi:** investimenti di efficienza energetica da effettuare nell'ambito oggetto di gara, aggiuntivi rispetto agli investimenti effettuati ai fini del soddisfacimento

dell'obbligo quantitativo nazionale in capo al singolo distributore di gas naturale. La natura dell'“Investimento” è coincidente con quella di “Progetto di efficienza energetica ammissibile” di cui al decreto ministeriale 11 gennaio 2017 e s.m.i..

- j) **MASE:** il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
- k) **«Marcatura temporale» di riconoscimento dei CB:** Il riferimento temporale (data/orario) di generazione dei risparmi di energia primaria attribuiti dal GSE a ciascun CB emesso, che consente di ricondurre univocamente ex-post lo stesso CB allo specifico intervento di efficienza energetica che ne ha dato luogo al riconoscimento.
- l) **Obblighi quantitativi nazionali:** ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, lett. k) del decreto ministeriale 11 gennaio 2017 e s.m.i., sono la quota degli obiettivi quantitativi nazionali che deve essere conseguita, rispettivamente, dai singoli distributori di energia elettrica e di gas naturale.
- m) **Obbligo quantitativo nazionale in capo al singolo distributore di gas naturale:** la quota degli obblighi quantitativi nazionali che deve essere conseguita dal singolo distributore di gas naturale attraverso il meccanismo dei Certificati Bianchi, come determinata annualmente dall'ARERA.
- n) **Obbligo aggiuntivo:** l'obbligo assunto dal concessionario, in sede di gara, di conseguimento dei risparmi energetici addizionali; tale obbligo è ulteriore rispetto all'eventuale obbligo quantitativo nazionale assegnato al distributore.
- o) **Risparmi energetici addizionali:** i risparmi energetici derivanti dagli investimenti di efficienza energetica offerti in sede di gara per l'assegnazione dell'ATEM e da realizzare nel territorio dell'ATEM stesso, ulteriori rispetto a quelli previsti dagli eventuali obblighi annuali assegnati al distributore. I risparmi energetici addizionali danno luogo, a richiesta, all'emissione di attestazione territoriale (AT), il cui valore è riconosciuto agli Enti locali concedenti.
- p) **TEP:** tonnellata equivalente di petrolio (TEP).
- q) **Stazione appaltante:** è il soggetto che, su delega degli Enti locali concedenti appartenenti all'ambito di distribuzione di gas naturale (ATEM), ha la responsabilità di bandire, gestire e aggiudicare la gara di affidamento del servizio di distribuzione in tutti i Comuni dell'ambito.

### 3. QUALIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI ADDIZIONALI

#### 3.1 Requisiti per l'ammissibilità degli interventi

Gli interventi ammissibili sono i progetti per i quali sussistono i requisiti, attestati attraverso una qualifica da parte del GSE, ai fini dell'accesso al meccanismo dei CB ai sensi:

- dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;
- del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e dal decreto ministeriale 28 dicembre 2012, relativi alla riduzione dei consumi negli usi finali di gas naturale o di energia elettrica, o alla riduzione di altri combustibili;
- del decreto ministeriale 5 settembre 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 19 settembre 2011, n. 218, relativamente a impianti di cogenerazione ad alto rendimento.

Sono compresi in tali progetti anche quelli attuati direttamente dai distributori, mediante i quali sono conseguiti risparmi di energia primaria derivati da interventi per rendere più efficienti le reti elettriche o del gas naturale.

Gli interventi di efficienza energetica ammissibili concorrono al riconoscimento delle relative attestazioni territoriali qualora rispettino i seguenti requisiti:

- a) qualora siano progetti realizzati nell'ambito del regime previsto dal D.M. 28 dicembre 2012, hanno data di prima attivazione successiva al 10 febbraio 2012 <sup>1</sup>e, comunque successiva alla data di presa in carico degli impianti da parte del distributore concessionario;
- b) qualora siano progetti realizzati nell'ambito del regime previsto dal D.M. 11 gennaio 2017 e s.m.i., hanno data di avvio della realizzazione del progetto successiva al 10 febbraio 2012 e comunque successiva alla data di presa in carico degli impianti da parte del distributore concessionario;
- c) qualora siano progetti realizzati nell'ambito del regime previsto dal D.M. 5 settembre 2011, hanno data di entrata in esercizio di una unità di cogenerazione successiva al 10 febbraio 2012 e comunque successiva alla data di presa in carico degli impianti da parte del distributore concessionario;
- d) sono realizzati nell'ambito del territorio (ATEM) oggetto di gara, e, a decorrere dalla data di presa in carico degli impianti, generano risparmi energetici aggiuntivi. Sono inclusi gli interventi realizzati nei territori di eventuali Comuni compresi nell'ATEM che siano transitoriamente in regime di concessione comunale.

Nel caso in cui sia stata effettuata un'unica gara per due o più ATEM confinanti, l'impegno preso in sede di gara è unico per l'unione degli ambiti; in tal caso, gli interventi ammissibili sono quelli realizzati sull'intero territorio degli ATEM che si sono uniti e non vi è alcun obbligo da rispettare a livello di singolo ambito.

- e) sono realizzati nell'ambito del territorio (ATEM) oggetto di gara:
  - c1) mediante azioni dirette da parte dei distributori concessionari dell'ATEM;

---

<sup>1</sup> Data di entrata in vigore del decreto ministeriale n.226/2011

oppure:

c2) mediante azioni attuate da soggetti terzi, sia pubblici che privati.<sup>2</sup>

### 3.2 Registrazione sul Portale Area Clienti del GSE

Il soggetto che intende presentare una richiesta di riconoscimento dei progetti qualificabili come investimento addizionale, in via preliminare e al fine di censire i propri dati anagrafici, deve accedere al sito istituzionale del GSE e seguire la procedura guidata di registrazione sul portale Area Clienti del GSE al seguente link: <https://areaclienti.gse.it>. Allo stesso indirizzo è a disposizione il Manuale Utente per la registrazione. La registrazione consiste nell'inserimento dei dati specifici del soggetto che presenta istanza e dei dati personali dell'utente/degli utenti che dovrà/dovranno accedere per nome e per conto del soggetto che presenta istanza. Il sistema informatico provvederà a rilasciare all'utente registrato le credenziali personali di accesso (userid e password) nonché un codice identificativo univoco del soggetto che presenta istanza da utilizzare per la registrazione di eventuali ulteriori utenti.

### 3.3 Abilitazione all'utilizzo delle applicazioni web "EFFICIENZA ENERGETICA" e "RICOGE"

Per la presentazione della richiesta di riconoscimento dei progetti qualificabili come investimento addizionale, funzionale al conseguente ottenimento dell'attributo di territorialità dei risparmi energetici addizionali conseguiti, il soggetto che presenta istanza, successivamente alla registrazione sul portale Area Clienti del GSE, deve conseguire l'abilitazione all'utilizzo dell'applicazione web "EFFICIENZA ENERGETICA" o dell'applicazione web "RICOGE", raggiungibili all'URL <https://areaclienti.gse.it>, attraverso la quale è possibile gestire la presentazione dei progetti al GSE.

Allo stesso indirizzo sono a disposizione i Manuali Utente per la registrazione e l'ottenimento dell'abilitazione all'utilizzo delle applicazioni, nonché per la presentazione delle istanze per l'ottenimento dell'attributo di territorialità dei risparmi energetici conseguiti.

L'istanza per l'ottenimento dell'attributo di territorialità deve essere presentata in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000.

L'invio dell'istanza implica l'integrale conoscenza e accettazione della presente Procedura e di ogni altro atto richiamato e/o presupposto, nonché la presa visione e accettazione delle clausole

---

<sup>2</sup> Resta fermo che, in caso di attuazione degli interventi mediante azioni da parte di soggetti terzi, pubblici o privati, le attestazioni territoriali ottenute a fronte della qualificazione degli interventi concorrono al soddisfacimento dell'obbligo addizionale assunto in sede di gara dal distributore concessionario solo in caso di trasferimento in favore dello stesso (secondo le modalità indicate al paragrafo 4) ed al loro annullamento, sulla base di specifica richiesta da parte del distributore.

contrattuali; il soggetto che presenta istanza, al momento della presentazione della richiesta, è tenuto a fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'istruttoria propedeutica all'accoglimento.

Il richiedente è tenuto a conservare, per un periodo di 5 anni successivi alla richiesta, tutta la documentazione necessaria all'accertamento della veridicità delle informazioni e dei dati inviati al GSE e asseriti mediante la succitata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

### 3.4 Valutazione delle istanze ricevute

Il GSE valuterà le istanze presentate entro 90 giorni dal ricevimento; in caso di carenza di documenti e/o informazioni il GSE trasmetterà una richiesta d'integrazione, sospensiva dei termini per la conclusione del procedimento (Legge 241/1990, art.2.7); la trasmissione da parte del richiedente dei documenti e/o informazioni richieste ripristina i termini per la conclusione del procedimento.

Nel caso la documentazione trasmessa a corredo dell'istanza non risulti idonea ai fini del riconoscimento delle attestazioni territoriali, il GSE trasmette al richiedente, entro 90 giorni dalla data della richiesta di accesso al beneficio, il preavviso di rigetto della richiesta recante i motivi ostativi, calcolati al netto dei tempi non imputabili al GSE. In tale ambito verrà riconosciuta al richiedente la facoltà di presentare osservazioni e/o documenti, entro 10 giorni dalla ricezione del preavviso di rigetto (Legge 241/1990, art.10-bis).

In caso di trasmissione di osservazioni e/o documenti, inizierà un nuovo periodo di 90 giorni (Legge 241/1990, art.10-bis), calcolato a partire dalla data di presentazione delle eventuali osservazioni e/o dei documenti, entro il quale il GSE è tenuto a trasmettere al richiedente il provvedimento conclusivo del procedimento.

A seconda dei casi, il GSE, dopo aver verificato la documentazione ricevuta, eventualmente anche in seguito a specifiche richieste d'integrazione o al preavviso di rigetto, provvede a comunicare al richiedente l'esito della valutazione con provvedimento espresso, non sussistendo ipotesi di silenzio-assenso. In particolare, il GSE comunica:

- l'accoglimento della richiesta, se non sussistono motivi ostativi all'accoglimento;
- il diniego della richiesta, in caso di permanenza di motivi ostativi all'accoglimento, anche in seguito all'emissione del preavviso di rigetto e all'eventuale trasmissione della relativa documentazione da parte del richiedente.

Nei casi di provvedimenti di diniego saranno indicati i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta.

I provvedimenti saranno inviati all'indirizzo PEC indicato dal richiedente nella richiesta inoltrata o, in assenza di tale indicazione, attraverso posta raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel caso in cui si accerti che, in relazione alla richiesta, il richiedente abbia fornito dati o documenti non veritieri oppure abbia reso dichiarazioni false o mendaci, il GSE applica quanto previsto dal DPR



445/2000, oltre a presentare esposto-denuncia agli organismi competenti per l'accertamento di eventuali reati.

### 3.5 Riconoscimento dell'attributo di territorialità

Gli interventi che hanno ottenuto la qualificazione di Intervento addizionale hanno diritto all'emissione, da parte del GSE, di un ulteriore titolo denominato "Attestazione territoriale" che riconosce ai risparmi energetici addizionali conseguiti il requisito di "generazione" nell'ambito del territorio dell'ATEM.

In relazione ad uno specifico intervento qualificato ai fini dell'ottenimento delle attestazioni territoriali, le stesse sono emesse in numero pari al numero dei CB generati dallo stesso intervento a fronte del risparmio energetico conseguito.

Per i progetti già qualificati ai fini dell'emissione dei CB e per i quali pervenga solo in un momento successivo la richiesta di riconoscimento di Investimento addizionale, l'emissione delle attestazioni territoriali è effettuata dal GSE in ragione dei CB già generati, sulla base della «marcatura temporale» di riconoscimento dei CB stessi.

Le attestazioni territoriali emesse dal GSE in favore del soggetto richiedente sono allocate in un apposito conto proprietà intestato allo stesso, tenuto dal GSE.

Le attestazioni territoriali ottenute in relazione ad una specifica annualità possono essere utilizzate anche per soddisfare gli obblighi addizionali annuali relativi ad annualità successive.

## 4. CESSIONE DELLE ATTESTAZIONI TERRITORIALI

### 4.1 Soggetti ammessi

Le attestazioni territoriali emesse dal GSE e allocate nei conti proprietà intestati ai titolari dei progetti di efficienza energetica qualificati, sono disgiunte dagli eventuali certificati bianchi percepiti a valere sugli stessi risparmi energetici; sono cedibili, qualora nella disponibilità di soggetti terzi rispetto ai distributori concessionari dell'ATEM, unicamente in favore del distributore concessionario.

È sempre esclusa la possibilità di cessione delle attestazioni territoriali nella titolarità di un soggetto titolare diverso dal distributore concessionario a un soggetto analogo.

### 4.2 Obblighi di comunicazione delle cessioni

In caso di cessione tra operatori delle attestazioni territoriali, la parte cedente titolare delle stesse e la parte acquirente, congiuntamente, sono obbligate a comunicare al GSE l'avvenuta operazione

di cessione entro 30 giorni dal perfezionamento nonché la data di decorrenza degli effetti della stessa.

In tutti i casi di cessione delle attestazioni territoriali deve essere trasmessa al GSE una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 con la quale sia attestata la sussistenza dell'accordo di cessione. L'accordo di cessione deve essere conservato dalle parti per un periodo di almeno 5 anni successivi alla cessione ed essere esibito in caso di successivo accertamento della veridicità di quanto dichiarato.

Il GSE procede alla registrazione del trasferimento della titolarità delle attestazioni territoriali oggetto di cessione con effetto dalla data di decorrenza comunicata, mediante trasferimento delle stesse dal conto proprietà dell'operatore cedente al conto proprietà dell'operatore cessionario.

In caso di comunicazione dell'avvenuta cessione oltre il termine indicato, gli effetti della stessa decorreranno dalla data di presentazione della comunicazione al GSE.

## 5. DETERMINAZIONE DELL'OBBLIGO ADDIZIONALE

### 5.1 Volumi di gas naturale rilevanti ai fini della determinazione dell'obbligo addizionale

L'insorgenza dell'obbligo annuale addizionale in capo al distributore concessionario decorre dall'anno d'obbligo "n", per la cui quantificazione si fa riferimento ai volumi di gas naturale distribuiti nell'anno solare "n-2" coincidente con l'anno solare di presa in carico degli impianti di distribuzione gas appartenenti all'ATEM oggetto di gara.

Gli obblighi addizionali assunti dal distributore concessionario sussistono per la durata proposta e positivamente valutata in sede di gara corrispondente, al massimo, all'intero periodo di affidamento degli impianti in concessione.

Nel caso in cui sia stata effettuata un'unica gara per due o più ATEM confinanti, l'impegno preso in sede di gara è unico per l'unione degli ambiti; in tal caso, ai fini della determinazione dell'obbligo addizionale annuale verrà presa in considerazione la somma delle quantità di gas distribuito in tutti i Comuni degli ATEM uniti gestiti nell'anno solare "n-2" in concessione di ambito. Gli interventi ammissibili validi ai fini del rilascio delle attestazioni territoriali sono quelli realizzati sull'intero territorio degli ATEM che si sono uniti e non vi è alcun obbligo da rispettare a livello di singolo ambito.

## 5.2 Modalità di quantificazione dell'obbligo addizionale annuale

L'ARERA determina annualmente, per ciascun distributore concessionario che ha assunto obblighi addizionali, l'entità dell'obbligo addizionale relativo a ciascun ATEM assegnato concessione in esito alla gara, espresso in TEP.

L'insorgenza dell'obbligo addizionale decorre dall'anno d'obbligo "n", considerando a tal fine nel calcolo dello stesso i volumi di gas distribuiti nell'anno solare "n-2" coincidente con l'anno solare di presa in carico degli impianti.

L'obbligo addizionale annuale per l'ATEM "j", per ciascun anno d'obbligo "n" ( $q_{amb}^j$ ), secondo i termini di gara è quantificato mediante la seguente formula:

$$q_{amb}^j = (V_{comamb}^j / \Sigma V_{ob}^i) * T * Ob_{naz}$$

dove:

$V_{comamb}^j$ , è il volume di gas distribuito nell'anno solare "n-2" nei Comuni dell'ambito "j" gestiti nell'anno solare "n-2" in concessione di ambito, che il gestore comunica all'Autorità nell'anno solare "n-1";

$\Sigma V_{ob}^i$ , è il volume di gas distribuito nazionalmente dai soggetti obbligati nell'anno solare "n-2", comunicato dall'Autorità nell'anno solare "n-1";

$T$ , è la percentuale di titoli di efficienza energetica addizionali che l'impresa aggiudicataria dell'ATEM si è impegnata ad ottenere, come esito della gara.

$Ob_{naz}$ , sono gli obblighi quantitativi nazionali annui di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di gas naturale per solare l'anno "n" stabiliti con decreto MASE.

Qualora, a decorrere da una data annualità "n" non vengano definiti dal MASE gli obiettivi nazionali di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di gas naturale, l'obiettivo annuale per il distributore d'ambito è calcolato con la formula precedente, dove  $Ob_{naz}$  mantiene il valore dell'ultimo anno per il quale è stato fissato l'obiettivo nazionale e  $\Sigma V_{ob}^i$ , ed è pari al volume di gas naturale distribuito a livello nazionale nell'anno solare "n-2".

L'entità dell'obbligo addizionale annuale determinato dall'ARERA viene comunicato al distributore concessionario, agli Enti locali concedenti e al GSE.

### 5.3 Obblighi di comunicazione all'ARERA

Rispetto all'anno "n" di insorgenza dell'obbligo addizionale assunto in sede di gara dal distributore concessionario, lo stesso è tenuto a comunicare all'ARERA:

- I. per il primo anno d'obbligo addizionale "n", entro il 30 novembre dell'anno solare "n-1":
  - i. la percentuale **T** di titoli di efficienza energetica addizionali che si è impegnata ad ottenere nell'ATEM, come esito della gara;
  - ii. il volume di gas distribuito nell'anno solare "n-2" nei Comuni dell'ambito "j" gestiti nell'anno solare "n-2" in concessione di ambito (**V<sub>comambj</sub>**).
- II. per gli anni d'obbligo addizionale "t" successivi al primo e fino a scadenza del periodo di sussistenza dell'obbligo addizionale secondo i termini di gara, entro il 30 novembre dell'anno solare "t-1", il volume di gas distribuito nell'anno solare "t-2" nei Comuni dell'ambito "j" gestiti.

## 6 ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO ADDIZIONALE

### 6.1 Assolvimento dell'obbligo di risparmio energetico addizionale

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo addizionale relativo al conseguimento di risparmi energetici addizionali, il distributore concessionario è tenuto ad annullare con le medesime modalità e tempistiche previste per il meccanismo dei CB di cui al decreto ministeriale 11 gennaio 2017 e s.m.i., un numero di CB pari complessivamente all'obbligo di risparmio energetico addizionale, espresso in TEP, determinato annualmente dall'ARERA.

In particolare, il distributore concessionario per cui l'ARERA abbia definito l'obbligo addizionale per l'anno d'obbligo "n" può richiedere al GSE, nell'anno solare "n+1" ed entro le medesime tempistiche di svolgimento della sessione annuale di congruaggio prevista nel meccanismo dei CB di cui al decreto ministeriale 11 gennaio 2017 e s.m.i., l'annullamento di un numero di CB nella sua disponibilità ulteriore rispetto al numero di CB necessari al soddisfacimento dell'obbligo nazionale.

Nel corso della sessione è consentito, complessivamente, l'annullamento di un numero massimo di CB necessari al soddisfacimento dell'obbligo addizionale assegnato per l'anno d'obbligo "n" e per il soddisfacimento dell'eventuale obbligo addizionale residuo degli anni d'obbligo "n-1" e "n-2".

Per l'assolvimento dell'obbligo addizionale non è consentito l'utilizzo dei certificati bianchi non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza di cui all'articolo 14bis del D.M. 11 gennaio 2017 e s.m.i.

Il GSE verifica il rispetto del soddisfacimento dell'obbligo di risparmio energetico aggiuntivo in capo al distributore concessionario e ne comunica l'esito al distributore, al MASE, all'ARERA e agli Enti locali concedenti.

## 6.2 Assolvimento del requisito di territorialità dell'obbligo aggiuntivo

Le attestazioni territoriali rappresentano l'unico titolo idoneo a certificare, mediante annullamento delle stesse, il soddisfacimento del requisito di territorialità dell'obbligo aggiuntivo assunto dal distributore in sede di gara per l'assegnazione dell'ATEM gas.

A fronte dell'annullamento dei CB necessari al fine di ottemperare all'obbligo di risparmio energetico aggiuntivo di cui al punto precedente, il distributore concessionario è tenuto a richiedere al GSE l'annullamento di un corrispondente numero di attestazioni territoriali nella sua disponibilità.

A regime, il distributore concessionario, per il quale sussista l'obbligo aggiuntivo, può richiedere al GSE, nell'anno solare "n+1" per l'anno d'obbligo "n" ed entro le medesime tempistiche di svolgimento della sessione annuale di conguaglio prevista nel meccanismo dei CB di cui al decreto ministeriale 11 gennaio 2017 e s.m.i., l'annullamento delle attestazioni territoriali nella sua disponibilità e allocate nel proprio conto proprietà.

Nel corso della sessione è consentito, complessivamente, l'annullamento di un numero massimo di attestazioni territoriali pari alla somma delle attestazioni territoriali necessarie al soddisfacimento dell'obbligo aggiuntivo assegnato per l'anno "n" e le attestazioni territoriali necessarie al soddisfacimento degli eventuali obblighi aggiuntivi residui relativi agli anni "n-1" e "n-2".

Il GSE verifica il rispetto del soddisfacimento degli obblighi aggiuntivi in capo al distributore concessionario e ne comunica l'esito al distributore, al MASE, all'ARERA e agli Enti locali concedenti.

## 6.3 Copertura dei costi connessi al soddisfacimento degli obblighi aggiuntivi

Per i CB oggetto di annullamento ai fini del soddisfacimento dell'obbligo di risparmio energetico aggiuntivo assunto dal distributore concessionario, è riconosciuta la copertura dei costi prevista dalle normative in materia di efficienza energetica emanate dal Ministero dello sviluppo economico e dall'Autorità ai sensi dell'articolo 16, comma 4, e dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nella percentuale del 100%.

L'eventuale annullamento di CB ai fini del soddisfacimento dell'obbligo di risparmio energetico aggiuntivo eccedenti il numero di attestazioni territoriali annullate per il medesimo periodo d'obbligo, non hanno diritto al riconoscimento del contributo tariffario. Analogamente, l'annullamento di attestazioni territoriali non supportate da un corrispondente annullamento di CB ai fini del soddisfacimento dell'obbligo di risparmio energetico aggiuntivo, è privo di effetti.

Ai certificati bianchi annullati nel corso della sessione di conguaglio dell'anno d'obbligo "n" al fine del soddisfacimento dell'obbligo di risparmio energetico addizionale assunto dal distributore concessionario è riconosciuto il prezzo di riferimento pari al valore del contributo tariffario riconosciuto dall'ARERA nell'ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica per l'anno d'obbligo "n".

Il GSE, successivamente alla verifica del soddisfacimento degli obblighi addizionali in capo al distributore concessionario, quantifica l'entità dell'importo dovuto a titolo di copertura dei costi riconosciuti e ne comunica il risultato alla CSEA, all'ARERA e agli Enti locali concedenti.

La CSEA eroga ai distributori concessionari l'importo dovuto a titolo di copertura dei costi riconosciuti entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento di specifica richiesta, da parte del GSE, alla conclusione delle verifiche da parte dello stesso GSE.

## 7 NORME TRANSITORIE

Nei soli casi di procedure di gara di assegnazione degli ATEM di distribuzione gas già concluse alla data di pubblicazione della presente procedura:

- I. i requisiti di cui al punto 3.1, lett. a), b) e c) possono essere soddisfatti anche mediante interventi proposti in sede di gara dal distributore concessionario e valutati come conformi dalla stazione appaltante in esito alla conclusione della gara di assegnazione dell'ATEM ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto per gli investimenti di efficienza energetica addizionali da effettuare nell'ATEM stesso purché, comunque, aventi a seconda del caso:
  - i. per gli interventi ammessi ai sensi del D.M. 11 gennaio 2017 e s.m.i., data di avvio della realizzazione del progetto,
  - ii. per gli interventi ammessi ai sensi del D.M. 28 dicembre 2012, data di prima attivazione del progetto,
  - iii. per gli interventi ammessi ai sensi del D.M. 5 settembre 2011, data di entrata in esercizio dell'unità di cogenerazione,successiva al 10 febbraio 2012;
- II. ai fini del soddisfacimento dell'obbligo addizionale, è possibile valorizzare i risparmi di energia primaria generati dagli interventi aventi, rispettivamente, a seconda del caso:
  - i. per gli interventi ammessi ai sensi del D.M. 11 gennaio 2017 e s.m.i., data di avvio della realizzazione del progetto,
  - ii. per gli interventi ammessi ai sensi del D.M. 28 dicembre 2012, data di prima attivazione del progetto,
  - iii. per gli interventi ammessi ai sensi del D.M. 5 settembre 2011, data di entrata in esercizio dell'unità di cogenerazione,

successiva alla data di aggiudicazione definitiva della gara di assegnazione dell'ATEM.

Resta fermo che la decorrenza dell'obbligo addizionale in capo al distributore concessionario insorge dall'anno d'obbligo "n", la cui entità è determinata con riferimento ai volumi di gas naturale distribuiti nell'anno solare "n-2".